

3. Dazu kommt, daß weder der Haftbefehl noch das Auslieferungsgesuch Angaben über die Größe des entstandenen Schadens und über die Person des Anklägers enthalten, während nach baselschen Rechte der Betrug nur in denjenigen Fällen, in welchen es sich um einen Gesamtschaden von mindestens 20 Fr. handelt, als Officialdelikt, sonst aber als Antragsverbrechen behandelt wird und daher, sofern die von dem Angeklagten verursachte Vermögensbeschädigung weniger als 20 Fr. betragen sollte, zur Begründung des Auslieferungsgesuches, auch wenn man die Qualifikation der eingeklagten Handlungen als Betrug für richtig ansehen wollte, der Nachweis gehört hätte, daß die beschädigten Personen selbst Strafflage erhoben haben.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Auslieferung des Waldemar Ariei von der Recke-Bollmerstein an das großherzoglich-badische Amtsgericht Bonndorf wird nicht bewilligt.

2. Vertrag mit Italien. — *Traité avec l'Italie.*

93. *Sentenza del 25 agosto 1877 nella causa Mattiotti.*

A. Con Nota 7 settembre 1876, l'Ambasciata Italiana comunica al Consiglio federale che certo Angelo fu Pietro Mattiotti, da Lecco, contro il quale il Giudice Istruttore presso il Tribunale correzionale di Brescia ha spiccato mandato d'arresto sulla imputazione di falso in scrittura pubblica da lui commesso nella sua qualità di segretario e a danno del Comune, della fabbrica Parrocchiale di Milzanello e dell'ospedale di Lecco, trovasi a Lugano, e che, siccome il crimine in questione è previsto agli articoli 343 del Codice Penale Italiano e 2 N° 8 del Trattato italo-svizzero del 22 luglio 1868, così chiede a nome del suo Governo l'arresto e la consegna eventuale del delinquente alla forza pubblica italiana.

B. Informatone il Governo del Cantone Ticino, questi risponde con lettere 25 ottobre 1876, 19 gennaio e 6 marzo,

essere riescite vane tutte le indagini fatte praticare per conseguire l'arresto del nominato Mattiotti.

C. Un ufficio 24 maggio scorso del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, partecipa finalmente al Consiglio federale essersi arrestato il primo detto mese Angelo Mattiotti ecc., da varii anni dimorante nel Cantone sotto il falso nome di Maestri Angelo e munito di passaporto per l'interno, di data 17 gennajo 1873; che avendo il giorno successivo il Commissario di Lugano presentato all'arrestato il mandato di cattura spiccato in di lui odio dal Giudice Istruttore di Brescia, e interpellatolo se avesse motivi di opposizione alla estradizione che sarebbe stata domandata, rispondeva: « desiderare informarsi sulla portata delle convenzioni internazionali, ecc. »

D. Dal Processo verbale erettosi il 23 dello stesso maggio sopra nuove interpellanze dirette all'arrestato, rileva avere quest'ultimo dichiarato « ch'egli vuol fare opposizione alla » estradizione, perchè non conosce i punti di accusa che » stanno contro di lui, perchè quelli enunciati nel mandato » di cattura sono destituiti d'ogni fondamento e in ogni modo » troppo vaghi, perchè infine la procedura contro di lui » iniziata era già stata, se non ufficialmente, almeno di fatto » abbandonata, e si riserva quindi di aggiungere alle altre » eventuali eccezioni anche quella della *perenzione*, ecc. »

E. Viste l'opposizione del detenuto e le istanze 3 maggio e 7 luglio del D^{re} Antonio Battaglini tendenti ad ottenere « che » non venisse concessa l'extradizione, se non dopo essersi » constatato che il delitto imputato al Mattiotti è fra quelli » compresi nel Trattato di estradizione del 22 luglio 1868, e » se non dopo verificato se l'azione penale non fosse per av- » ventura prescritta; » il Consiglio federale trasmette al Tribunale federale, con suo ufficio in data 11 luglio, tutti gli Atti relativi alla chiesta estradizione, domandandone al tempo stesso all'Ambasciata Italiana il completamento.

F. Da questo completamento, che consiste precipuamente in una Nota 21 luglio dell'Incaricato d'affari, signor Cav. Martuscelli, e nella sentenza d'accusa 5 maggio ultimo scorso della Corte d'Appello di Brescia, e venne insinuato in Atti

sotto la data del 23 luglio, risulta, che il Mattiotti è accusato di sette falsi in atti pubblici, de' quali la più gran parte sarebbe stata commessa negli anni 1866, 1867, 1868 e 1869; che taluni fra i medesimi vestirebbero, al dire della Legazione Italiana, il carattere della *continuità*, incominciati cioè negli anni 1860, 1861 e 1862 non avrebbero cessato che nel 1868 o 1869; che tutti questi falsi, essendo stati commessi da un pubblico funzionario, sono passibili di reclusione temporanea, a termini dell'art. 216 del Codice Penale Ticinese, cosicchè l'azione penale non sarebbe estinta che nel termine d'anni quindici di cui all'art. 76 del medesimo Codice; che, finalmente, l'imputato Mattiotti non potrebbe invocare a suo favore i disposti dell'art. 78 *ibidem*, non tendendo esso articolo ad abbreviare il tempo necessario alla prescrizione, ma piuttosto a sospenderne il corso durante l'istruzione del processo, purchè l'istruzione stessa non sorpassi i cinque anni.

Premessi in linea di fatto e di diritto i seguenti considerandi:

1° Dal contesto, come dai dispositivi, della sentenza 5 ultimo scorso maggio della Sezione d'accusa presso la Corte d'Appello di Brescia risulta a non dubitarne, che i delitti imputati al Mattiotti sono in massima parte, per loro natura, passibili dell'applicazione dell'art. II, N° 8 del Trattato 22 luglio 1868 fra la Svizzera e l'Italia per la reciproca estradizione dei delinquenti, e che questi delitti furono perpetrati, parimenti per la massima parte, negli anni 1865, 1867, 1868 e 1869.

2° Resta dunque unicamente a vedere, se, come pretende il detenuto Mattiotti, l'azione penale non sia per avventura prescritta.

L'art. 14 del Trattato 22 luglio 1868, dispone a questo proposito « non potere l'estradizione aver luogo se dal fatto imputato, dall'inchiesta o dalla condanna in poi, secondo le leggi dello Stato nel quale il prevenuto od il condannato si è rifugiato, è maturata la prescrizione della azione o della pena. »

Ora, prescrive l'art. 78 (2° alinea) del Codice Penale del Cantone Ticino in modo esplicito e tassativo che « se entro

» cinque anni, da computarsi dal giorno dell'apertura del
» processo, o da quello della data del decreto dell'abbandono,
» non sia stata proferita sentenza di condanna, l'azione penale è prescritta. »

E l'interpretazione data dall'Ambasciata Italiana, comechè tratta dalla comune dottrina e conforme allo spirito ed alla lettera del più gran numero delle legislazioni criminali d'altri paesi, contrasta coi termini assoluti e precisi in cui è redatto l'articolo in questione, dichiarando esso positivamente l'azione penale dopo i cinque anni *prescritta*; d'altra parte il Tribunale federale, non ha, nè veste nè competenza per apprezzare le disposizioni penali dai Cantoni adottate.

3° Quanto a sapere poi se questi cinque anni siano in concreto realmente trascorsi, basti osservare che l'Ambasciata medesima, nella sua Nota del 27 giugno p. p. al Consiglio federale, dichiara: « che la procedura ond'è questione fu iniziata con la denuncia 11 febbraio 1870, prodotta dai Reati Carabinieri di Lecco al Pretore di quella Città, e fu completamente istruita, senza alcuna interruzione, fino alla sentenza 5 maggio della Sezione d'accusa, ecc. ecc. »

Nè risulta dagli Atti che una siffatta dichiarazione da parte delle Autorità Italiane sia stata più tardi comechessia variata o disdetta.

Verificandosi così gli estremi della prescrizione sanzionata dall'invocato art. 78 del Codice Penale Ticinese,

il Tribunale federale
pronuncia:

L'estradizione del nominato Angelo fu Pietro Mattiotti, di Lecco, prevenuto di falsi in Atti pubblici, non è accordata.